

## TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT

SENTENZA N. 16/2020

Il Tribunale Federale, composto dal Pres. avv. Camillo Tatozzi (Presidente), dal cons. Roberto Maria Bucchi (Componente), dall'avv. Francesco de Beaumont (Componente) e dall'avv. Giuseppe Violante (Componente), riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Meet di Google il giorno 21 luglio 2020, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Paolo Garzia (licenza di conc./cond. n. 236751);

### FATTO

La Procura Federale di Acisport, a conclusione del procedimento di indagine n. 35 del 4.11.2019, avviato a seguito di segnalazione inoltrata dal presidente del Collegio dei CC.SS. preposto alla gara 3<sup>a</sup> Formula Challenge Magna Grecia, svoltasi in data 26-27 ottobre 2019, ha deferito il licenziato Paolo Garzia per la violazione degli artt. 7 RNS, 3 e 7 dell'Appendice n. 5 al RNS.

In particolare, viene contestato al deferito che alla verifica del peso minimo effettuata al termine della gara la sua vettura Citroen Saxo VTS 16V è risultata non conforme alla fiche di omologazione dell'auto, risultando un peso di 811 kg rispetto al peso minimo di kg. 850.

All'udienza del 21 luglio 2020, è comparsa il Sostituto Procuratore Federale Avv. Giovanna Mazza, che si è riportata all'atto di deferimento.

### DIRITTO

L'art. 3 dell'Appendice 5 al RNS stabilisce che “i Concorrenti ed i conduttori sono responsabili della rispondenza delle loro vetture alle norme regolamentari e sono quindi passibili di sanzioni anche nel caso di irregolarità riscontrata successivamente alle verifiche.

Nel caso di specie è incontestato che la vettura dell'incolpato al controllo post gara abbia evidenziato un peso superiore di 39 kg rispetto a quello minimo indicato nella fiche di omologazione dell'auto.

La circostanza, secondo quanto riferito dallo stesso Garzia, sarebbe dovuta alla sostituzione del serbatoio originale con un altro omologato FIA, con lo scopo di “rimanere in gr. N”.

Quanto sopra, però, non può ritenersi una valida giustificazione del fatto contestato.

PQM

Il Collegio del Giudice Sportivo:

dichiara il licenziato Paolo Garzia responsabile delle violazioni ascritte in motivazione,  
e gli applica la sanzione della ammenda di € 400 (quattrocento).

Manda alla Segreteria la pubblicazione della presente sentenza.

Così deciso in videoconferenza il 21 luglio 2020.

Firmato:

IL PRESIDENTE

(Camillo Tatozzi)  
Firmato da:  
Camillo Tatozzi  
Motivo:



Data: 22/07/2020 10:11:29

IL COMPONENTE ESTENSORE

(Roberto Maria Bucchi)

BUCCHI  
ROBERTO  
MARIA  
21.07.2020  
10:17:52 UTC